

STATUTO

NUOVI VICINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORDENONE PN VIA MADONNA
PELLEGRINA 11

Numero REA: PN - 101250

Codice fiscale: 01745670933

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-11-2020 - Statuto completo	2
--	---

qualità dichiarano che la fusione può essere attuata dato che nessuna opposizione risulta presentata nei termini di cui allo stesso art. 2503 C.C. dai creditori delle società partecipanti alla fusione;

TUTTO CIO' PREMESSO

in esecuzione delle richiamate deliberazioni assembleari del 30 luglio 2020, le società comparenti come sopra rappresentate stipulano e dichiarano quanto segue.

1. la fusione per incorporazione della società "ABITAMONDO COOPERATIVA SOCIALE" nella società "NUOVI VICINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE" viene attuata e se ne dà atto con il presente atto pubblico ai sensi dell'art.2504 c.c. nel rispetto del più volte richiamato progetto di fusione come sopra depositato;

2. viene confermato come indicato nel progetto di fusione, il testo dello statuto sociale aggiornato della società "NUOVI VICINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE" che prevede anche l'aggiornamento dell'oggetto sociale, in modo che includa le attività esercitate da entrambe le Cooperative. Il testo dello statuto sociale approvato è di seguito integralmente riportato.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

(Costituzione e denominazione)

1. E' costituita una Società Cooperativa denominata "NUOVI VICINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE". La Cooperativa nasce per volontà della Caritas Diocesana di Concordia-Pordenone e degli operatori dell'Associazione Nuovi Vicini onlus, con lo scopo di proseguire in attività di gestione di progetti e servizi d'accoglienza, assistenza ed integrazione sociale per migranti, donne maltrattate, vittime di tratta e grave sfruttamento, e altri soggetti che necessitano di accoglienza, integrazione, tutela, al fine di valorizzare l'esperienza acquisita in 10 anni di attività, garantendone la continuità e lo sviluppo.

2. La Società ha sede nel Comune di Pordenone, all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni di cui alla Legge 381 dell'8 novembre 1991, relativa alla disciplina sulle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto non previsto dal Codice Civile e dalle Leggi speciali sulla cooperazione, alla Cooperativa, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla Società per azioni.

3. Con delibera dell'Organo Amministrativo, la sede sociale potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune e potranno essere istituite sedi secondarie, succursali,

agenzie e rappresentanze.

4. Per i rapporti con la Società, il domicilio di ciascuno dei soci è quello risultante dal Libro Soci, ove dovranno essere indicati il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica di quei soci che desiderino ricevere le comunicazioni sociali e le convocazioni attraverso questi strumenti e ne facciano espressa richiesta scritta da conservare tra gli atti della società.

Art. 2

(Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione assembleare, salvo il diritto di recesso per i soci che non avranno consentito alla deliberazione.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3

(Scopo mutualistico)

1. La Cooperativa è promossa nell'ambito delle attività della Caritas Diocesana di Concordia-Pordenone con lo scopo di sviluppare e gestire i servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi promossi dalla stessa in attuazione dei propri obiettivi statutari.

La Cooperativa si propone, senza fine di lucro, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta di bisogni di persone socialmente svantaggiate e che versano in condizione di disagio abitativo e sociale, come definito dalla L. 381/91 ed eventuali modifiche e integrazioni.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono

perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa a migliori condizioni rispetto a quelle di mercato.

In particolare la società cooperativa si propone:

- di procurare ai soci occasioni di lavoro;
- di valorizzare le attitudini professionali, dei propri soci ricercando il miglioramento delle loro condizioni morali, sociali ed economiche perseguendo l'obiettivo di assicurare condizioni remunerative del lavoro ad essi conseguito, migliori di quelle normalmente ritraibili dal mercato.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un'ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

2. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

3. La Cooperativa, senza finalità di lucro, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e sociale, al fine di favorire la formazione integrale dell'uomo, l'integrazione sociale, la cura e la presa in carico di soggetti deboli attraverso la gestione di servizi socio-educativi, avvalendosi di una specifica competenza nell'assistenza sociale e in materia di immigrazione.

Tali finalità sono destinate a scopi di promozione umana, di prossimità sociale, di solidarietà socio-economica, di assistenza ed integrazione di soggetti socialmente vulnerabili, di tutela dei diritti umani, di attenzione alla violenza di genere e alla discriminazione in base alle proprie opinioni politiche, alle condizioni di povertà, alla propria fede religiosa.

La Cooperativa promuove inoltre l'intesa costruttiva tra persone, gruppi ed associazioni, enti pubblici ed organizzazioni private, per la prevenzione e la soluzione positiva di ogni conflitto sociale ponendosi come soggetto terzo e disinteressato volto a facilitare processi

d'integrazione e convivenza pacifica. Inoltre sostiene la promozione e la salvaguardia dei valori e dei diritti della famiglia e la sua partecipazione attiva e responsabile alla vita culturale, sociale e politica, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona, attraverso le loro forme associative.

La Cooperativa sviluppa ed opera secondo principi di mutualità sia interna che esterna. Come nel seguito illustrato, la mutualità esterna è realizzata attraverso il rapporto con il territorio, la messa in rete delle proprie attività e lo stretto rapporto di operatività, informazione e promozione con la comunità sia civile che ecclesiale.

Art. 4

(Oggetto sociale)

1. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali in Italia e all'estero, attraverso la gestione di progetti, servizi e interventi specializzati, rivolti ai propri soci, agli utenti dei servizi stessi e all'intera comunità.

In particolare la Cooperativa persegue gli scopi previsti dal presente Statuto svolgendo le seguenti attività:

- a) favorire il pieno sviluppo della persona attraverso la tutela dei diritti umani, del lavoro, dell'abitare, della convivenza pacifica e il contrasto al disagio e alla povertà, con una attenzione a tutti i soggetti del territorio;
- b) promuovere l'inclusione, l'integrazione e la convivenza e facilitare la trasformazione dei conflitti sociali in intese costruttive, tramite tecniche di mediazione sociale, culturale e linguistica, negoziazione, animazione sociale di comunità, consulenza sociale;
- c) contribuire allo studio ed elaborazione delle politiche sociali, allo scopo di offrire o suggerire alle istituzioni preposte nuovi modelli e strategie di lavoro sul tema dell'integrazione e dell'inclusione sociale;
- d) promuovere e gestire progetti e servizi d'accoglienza, assistenza ed integrazione per migranti, richiedenti e titolari di protezione internazionale, vittime di tratta e grave sfruttamento, minori in stato di bisogno, persone in situazione di disagio abitativo, senza dimora o in situazione di grave marginalità, persone con problemi di dipendenza, e promuovere e gestire azioni di inclusione sociale per tutti i soggetti che necessitano di supporto, anche attraverso il lavoro di rete con tutti gli attori del territorio;
- e) realizzare interventi di carattere socio-educativo e psicologico, di cura e reinserimento di soggetti in stato di bisogno, emarginati e/o comunque svantaggiati, in collaborazione con Istituti, Enti pubblici e Privati;
- f) offrire servizi di tutela legale sui temi dell'immigrazione e della discriminazione e dell'inclusione

sociale in genere;

g) offrire servizi di emersione e tutela di donne in situazione di disagio familiare, economico, frutto di discriminazione, e di persone soggette a grave sfruttamento;

h) favorire la responsabilità e la partecipazione attiva dei territori ad iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona, in una ottica di animazione sociale della comunità;

i) offrire servizi di orientamento, accompagnamento e tutoraggio economico, educazione e consulenza finanziaria;

j) favorire l'inserimento lavorativo e valorizzare la professionalità dei soggetti di cui all'art.4 L.381/1991 che non rientrano nella casistica prevista dalla normativa vigente sul collocamento obbligatorio;

k) organizzare ed erogare attività di formazione linguistica;

l) offrire servizi di abitare sociale e di gestione socio-immobiliare attraverso la realizzazione di progetti di housing sociale, turismo e agricoltura sociale, prima e seconda accoglienza, comunità, case famiglia, gruppi appartamento, albergaggio sociale, riqualificazione immobiliare e ogni altra forma di supporto abitativo, nei limiti delle norme inderogabili di legge per tempo vigenti;

m) offrire servizi di mediazione sociale all'abitare per favorire l'inserimento abitativo, svolgendo attività di ricerca di soluzioni alloggiative, assistenza e consulenza nel settore immobiliare a inquilini e proprietari, accompagnamento all'conduzione responsabile della casa, prevenzione dei conflitti ed erogazione di microprestiti non onerosi;

n) realizzare e gestire strutture di prima e seconda accoglienza per immigrati stranieri e persone in difficoltà in genere;

o) organizzare convegni, studi, ricerche e attività formative inerenti agli scopi e alle attività della Cooperativa, oltre che fornire attività di consulenza, progettazione e aggiornamento professionale.

Il tutto fatto salvo per l'esercizio dell'attività dell'oggetto sociale le eventuali specifiche autorizzazioni richieste dalla legge per tempo vigente, con esclusione di qualsiasi attività riservata dalla legge a determinate categorie professionali e nel rispetto delle norme inderogabili di legge per tempo vigenti.

La Cooperativa non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse. nei limiti previsti dall'art. 10 comma 5 del D.Lgs. 460/1997.

La Cooperativa si propone altresì la promozione, lo sviluppo e il finanziamento della cooperazione o comunque di attività di carattere solidaristico.

2. Nello svolgimento della propria attività la Società potrà:

- collaborare con altri soggetti, pubblici e privati, imprese e associazioni, operare stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi soggetti sia privati che pubblici;

- emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

3. Nel rispetto di tutti i limiti e divieti di cui alla vigente normativa di legge, con particolare riferimento ai D.Lgs. 385/93 e n. 58/98, e loro successive modifiche ed integrazioni, in modo non prevalente ed allo scopo di perseguire la realizzazione dell'oggetto sociale, la società potrà:

- compiere tutte le attività nonché gli atti ed operazioni, contrattuali e non, di natura immobiliare o mobiliare, commerciale o finanziaria, necessarie e/o utili;

- concedere garanzie personali o reali, anche allo scopo di facilitare l'ottenimento del credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- assumere partecipazioni in altre società, imprese o consorzi, aventi scopi analoghi o connessi ai propri nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2361 del Codice Civile;

- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545 septies del Codice Civile;

- costituire Fondi per lo Sviluppo Tecnologico o per la Ristrutturazione o per il Potenziamento Aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

4. La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale: il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/71 e successive modificazioni, con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

In particolare, in conformità alla delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e successive norme modificative ed integrative, ed in relazione all'articolo 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, ed alle altre norme in materia, ai soci iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni potrà essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico di essa, secondo le modalità ed i termini previsti nell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ordinaria della società, che avrà valore di proposta contrattuale.

In nessun caso potrà essere corrisposto un tasso d'interesse superiore alla misura prevista dalla normativa vigente relativa alla conservazione dei requisiti della mutualità.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

Art. 5

(Soci e categorie di soci)

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della cooperativa, il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

2. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, che prestano la loro attività lavorativa all'interno della Cooperativa, che si avvalgono delle prestazioni istituzionali di essa e che partecipano alla gestione mutualistica, ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità.

Possono essere ammessi come soci lavoratori, nel numero strettamente necessario per il buon funzionamento della società, anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale ritenuta utile al conseguimento dell'oggetto sociale.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei soci;

b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà e che non possono superare il limite del 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari si applica quanto disposto dall'art. 2 della L. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

c) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa in quanto beneficiari.

3. Non possono divenire soci coloro che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, esercitano, in proprio, o attraverso la partecipazione in società, imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

4. E' espressamente esclusa la temporaneità della

partecipazione dei soci alla società e alla vita sociale.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

5. I soci potranno essere ammessi nella Cooperativa nel rispetto della procedura di ammissione meglio disciplinata al successivo articolo 7.

6. Possono essere altresì soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, comunque nel rispetto dell'art. 2522, co. 2 C.C..

7. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 6

(Categoria speciale di soci)

1. Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, la Cooperativa può istituire una categoria speciale di soci, in cui vengano ammessi i soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, in ragione dell'interesse alla loro formazione o al loro inserimento nell'impresa sociale, la cui posizione giuridica è così disciplinata:

a) il numero degli ammessi non può superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori;

b) la durata dell'appartenenza alla categoria viene determinata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e non può essere superiore a cinque anni;

c) il socio ha diritto di partecipazione e di intervento nelle assemblee, ma non può rappresentare altri soci e gli spetta il diritto di voto solo per le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio;

d) i voti complessivamente espressi dai soci appartenenti alla categoria non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea;

e) il socio appartenente alla categoria non può essere eletto nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non gode dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis, del Codice Civile;

f) al socio può essere erogato un ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa, esclusa in ogni caso l'attribuzione di esso attraverso l'aumento del capitale sociale;

g) oltre che nei casi previsti inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto, il socio può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 180 (centoottanta) giorni: il recesso ha effetto allo spirare del suddetto termine, sia con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico;

h) il socio può essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza del termine di durata dell'ammissione nella categoria speciale, in presenza di una delle cause individuate nel prosieguo del presente statuto e nelle ipotesi di:

- inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- inosservanza del dovere di leale collaborazione con la compagine societaria;
- inopportunità del suo inserimento nell'impresa, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario;
- mancato adeguamento agli standard produttivi.

2. Se intende essere ammesso nella categoria dei soci cooperatori, almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di ammissione nella categoria speciale, il socio deve presentare apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza, in capo ad esso, dei requisiti per l'attribuzione dei diritti spettanti ai soci cooperatori.

3. Qualora venga riscontrata la sussistenza dei requisiti prescritti, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei Soci.

4. Qualora l'Organo Amministrativo ritenga che i requisiti prescritti non sussistano, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda, deve darne comunicazione scritta all'interessato, unitamente alla delibera di diniego di ammissione: in tal caso, entro il termine di decadenza dei 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui sopra, il socio appartenente alla categoria speciale può chiedere che sulla sua istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera in occasione della sua prossima convocazione, ai sensi dell'art. 2528, quarto comma, del C.C..

Art. 7

(Procedura di ammissione)

1. Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere quanto qui di seguito elencato:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, cittadinanza, numero di telefono, eventuale indirizzo email;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi in forza dei quali viene richiesta l'ammissione alla cooperativa, con specificazione delle modalità con le quali si intende partecipare alla vita della cooperativa oppure l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto o dai regolamenti interni;
- d) le azioni che intende sottoscrivere, non inferiore né

superiore all'importo minimo e massimo determinati dalla legge;

e) la dichiarazione di aver preso conoscenza e di accettare integralmente quanto contenuto nel presente Statuto e negli eventuali Regolamenti Interni e di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

f) l'espressa accettazione della clausola compromissoria contenuta nel presente statuto, applicabile anche per le eventuali contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione;

g) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed h) dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;

- l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

- l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta, la data di costituzione, la durata, il numero dei soci;

- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a questo organo i poteri relativi;

- le azioni che l'ente si impegna a sottoscrivere;

- la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

2. L'Organo Amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione relativa all'ammissione deve essere assunta entro 60

(sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione e, in caso di accoglimento, deve essere comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Soci.

3. In caso di rigetto della domanda, la relativa delibera deve essere motivata e comunicata per iscritto, con lettera raccomandata A. R., all'interessato.

Entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione della delibera di rigetto, chi ha proposto la domanda di ammissione può chiedere che, su di essa, si pronunci l'assemblea dei soci.

In tal caso, l'assemblea delibera o in una seduta appositamente convocata o in occasione della sua prossima successiva convocazione.

4. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa, devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte relative all'ammissione ed al diniego di ammissione.

Art. 8

(Obblighi e diritti del socio)

1. Fatto salvo il rispetto degli altri obblighi previsti dalla legge, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- dell'importo corrispondente al valore nominale delle azioni sottoscritte;

- delle eventuali spese sostenute per il procedimento di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato con delibera di assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza di quanto previsto dallo statuto, dai regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa;

c) ad instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa, in conformità ai Regolamenti approvati;

d) a contribuire alle spese di gestione e di amministrazione in rapporto ai servizi goduti, in conformità alle decisioni assunte dagli organi sociali competenti.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c) e d) sono ulteriormente obbligati:

- a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

- a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

2. Oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2422 del c.c. i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, hanno diritto ad esaminare attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed il libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo se esiste.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Società.

Art. 9

(Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10

(Recesso del socio)

1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti inderogabilmente dalla legge, e fatto salvo quanto previsto infra per i soci sovventori, nei seguenti ulteriori casi:

- a) qualora abbia perduto i requisiti costituenti il presupposto della sua ammissione;
- b) qualora non sia più in grado di cooperare per il raggiungimento degli scopi sociali, con particolare riferimento allo scopo mutualistico;
- c) quando il rapporto di lavoro con la cooperativa sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) quando cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa.

2. Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.

3. Il recesso non può essere parziale.

4. Procedimento ed effetti

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società, con lettera raccomandata A/R.

L'Organo Amministrativo deve esaminare la dichiarazione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della sua comunicazione, accertando la corrispondenza tra i motivi che hanno dato luogo alla volontà di recedere e le ipotesi

previste dalla legge o dallo statuto, secondo i principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1335 C.C.

Decorso il termine prescritto per l'esame della dichiarazione, senza che l'Organo Amministrativo si sia pronunciato, la domanda di recesso si intende accolta.

Se ritiene insussistenti i presupposti prescritti per il recesso, l'Organo Amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dall'esame della richiesta, deve darne comunicazione, con lettera raccomandata A.R., al socio, il quale, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al suo ricevimento, può instaurare la procedura di arbitrato prevista nel presente statuto.

5. Il recesso produce effetto:

- a) per quanto riguarda il rapporto sociale, dal momento della comunicazione della delibera di accoglimento della domanda;
- b) per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11

(Esclusione)

1. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, l'esclusione di un socio può essere deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società o nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa per qualsiasi causa o incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art.6 L. 142/2001 o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;
- b) si renda inadempiente alle obbligazioni derivanti:
 - dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti;
 - dipendenti dal rapporto mutualistico o dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) non effettui il versamento della somma dovuta per la sottoscrizione della propria partecipazione;
- d) violi i principi di correttezza e buona fede nei rapporti con la società, e, in particolare, nello svolgimento del rapporto mutualistico;
- e) si renda inadempiente ad obbligazioni di pagamento nei confronti della società, da qualsiasi titolo dipendenti;

- f) eserciti attività in concorrenza, senza l'espressa autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo;
- g) non dia esecuzione alla decisione di una controversia di cui sia parte, deferita all'arbitrato.

2. Procedimento

La delibera di esclusione è di competenza dell'Organo Amministrativo e deve essere annotata nel Libro Soci.

Nelle ipotesi di cui ai superiori punti a) b), d) ed f), prima di deliberare sull'esclusione, l'Organo Amministrativo deve accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi a quanto prescritto o per effettuare il pagamento della somma dovuta.

La delibera di esclusione, specificamente motivata, entro il perentorio termine dei 15 (quindici) giorni successivi alla sua adozione, a cura dell'Organo Amministrativo, deve essere integralmente comunicata al socio escluso, tramite lettera raccomandata A.R., e produce effetto con decorrenza dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della comunicazione.

Entro il medesimo ultimo termine, il socio escluso può ricorrere alla procedura di arbitrato di cui al presente statuto: in tal caso, gli effetti della delibera di esclusione sono sospesi fino all'esito della procedura.

Qualora il socio escluso si renda irreperibile, la delibera di esclusione potrà essergli notificata presso la Casa comunale ove trovasi ubicato il suo domicilio per i rapporti con la società.

3. Lo scioglimento del rapporto sociale dipendente dall'esclusione determina anche la risoluzione immediata dei rapporti mutualistici pendenti e, nel caso del socio lavoratore, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 12

(Delibere di recesso ed esclusione)

1. Salvo che sia prescritta una forma più rigorosa, tutte le comunicazioni tra soci e società in materia di recesso ed esclusione avvengono mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Tutte le controversie tra i soci e la Cooperativa in merito alle delibere adottate dall'Organo Amministrativo su tali materie sono sottoposte ad arbitrato, secondo la procedura prevista nel presente statuto.

Art. 13

(Liquidazione)

1. I soci receduti od esclusi hanno diritto soltanto al rimborso della propria partecipazione, nella misura in cui sia stata effettivamente versata, eventualmente rivalutata a norma di legge e di quanto previsto nel presente statuto. La liquidazione comprende l'eventuale sovrapprezzo versato.

2. La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto

sociale diviene operativo e non può essere superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. Il pagamento deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento per la liquidazione.

Art. 14

(Morte del socio)

1. In caso di morte di un socio, i suoi eredi o legatari, qualora non proseguano nel rapporto sociale, hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione del socio defunto, nella misura in cui sia stata effettivamente versata, eventualmente rivalutata a norma di legge e di quanto previsto nel presente statuto, nella misura e con le modalità previste dall'art.13.

2. Unitamente alla richiesta di rimborso, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno presentare un atto notorio, o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o altra idonea documentazione dalla quale risultino l'indicazione dei soggetti aventi diritto alla liquidazione ed il titolo del diritto.

La domanda di rimborso deve essere inoltrata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

In caso di mancanza o ritardo nella presentazione di tale domanda, la corrispondente somma sarà devoluta al Fondo di Riserva Legale.

3. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio defunto: il subentro potrà avvenire solo previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che accerti la sussistenza dei requisiti, con le modalità e la procedura previste per l'ammissione di nuovi soci.

Art. 15

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

1. Oltre ad essere tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, se predeterminata, perdono anche il diritto al rimborso della partecipazione i soci che vengano esclusi per i motivi indicati nell'art. 11), lettere a), c), ed e).

2. Qualora risulti che il socio, receduto escluso o defunto, sia debitore di somme di denaro nei confronti della società, si farà luogo a compensazione tra i due debiti, per le quantità corrispondenti, ai sensi degli art. 1241 e seguenti del Codice Civile.

3. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione

hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16

(Soci sovventori)

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 59/1992.

Art. 17

(Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

1. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

2. I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 22, lettera a) del presente statuto.

Art. 18

(Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

1. Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

2. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, nel caso in cui non venga individuato un altro socio gradito da parte del Consiglio di Amministrazione entro e non oltre un mese dalla comunicazione dell'intenzione di cedere la quota di cui sopra, il socio che intende cedere le azioni potrà esercitare il diritto di recesso e vedersi rimborsato il valore delle azioni così come previsto al successivo articolo 20.

Art. 19

(Deliberazione di emissione)

1. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

2. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i

compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20

(Diritti dei soci sovventori)

1. I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

d) al socio sovventore sono attribuiti da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

2. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 21

(Strumenti finanziari)

1. La Cooperativa può emettere strumenti finanziari, forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi, secondo la disciplina prevista per le Società per Azioni.

2. Ai possessori di strumenti finanziari non può in ogni caso essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

3. Se vengono emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto trova inoltre applicazione l'articolo 2541 del Codice Civile.

4. All'assemblea speciale dei possessori degli strumenti di cui al presente articolo e al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dall'articolo 2376 del Codice Civile, in quanto compatibile.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 22

(Elementi costitutivi)

1. Ai sensi dell'art. 2518 C.C., per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

2. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile, formato con:

- i conferimenti effettuati dai soci cooperatori e dai soci rientranti nella categoria speciale, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zerozero) ciascuna;
- i conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna le quali costituiscono il Fondo per il potenziamento aziendale e lo sviluppo tecnologico;

b) dalla riserva legale, formata con gli utili non distribuiti o altrimenti accantonati, con le somme relative alle azioni eventualmente non rimborsate a soci receduti o esclusi o ad eredi e legatari di soci defunti e con tutti gli altri proventi a qualunque titolo pervenuti alla società;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni, formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva o fondo costituito dall'Organo Amministrativo e/o previsto per legge.

3. L'ammontare complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può superare i limiti di legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per Statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento, così come previsto dall'attuale legislazione in materia.

Art. 23

(Vincoli sulle partecipazioni e loro alienazione)

1. Senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società, fatto salvo il diritto di recesso.

2. Il trasferimento, anche parziale, delle azioni può avvenire solo a favore di soggetti che siano in possesso dei requisiti prescritti dal presente statuto per partecipare alla cooperativa.

Il socio che intende trasferire deve darne comunicazione agli amministratori con lettera A.R., fornendo le

indicazioni relative alla sussistenza dei requisiti prescritti per l'ammissione in capo al potenziale acquirente. La delibera dell'organo amministrativo che concede o nega l'autorizzazione deve essere assunta e comunicata al socio con lettera raccomandata A.R. spedita entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del socio.

decorso inutilmente tale termine, il socio è libero di effettuare il trasferimento e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a condizione che quest'ultimo sia in possesso dei requisiti prescritti per divenire socio. La delibera di diniego deve essere motivata e contro di essa il socio può instaurare la procedura di arbitrato prevista dal presente statuto, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.,

Art. 24

(Bilancio di esercizio)

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo deve redigere il progetto di bilancio, che deve essere presentato all'assemblea dei soci, per l'approvazione, entro il termine ordinario massimo dalla chiusura dell'esercizio previsto dal codice civile, prorogabile nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 2364 del C.C., con l'obbligo, in questo caso, per l'Organo Amministrativo, di segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa.

3. Oltre alle ulteriori indicazioni prescritte dalle norme di legge, nella Nota integrativa al bilancio o nella Relazione sulla Gestione, dovranno risultare:

- le indicazioni relative al rispetto della mutualità prevalente, di cui all'art. 2513 C.C.;
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione e all'esclusione dei soci;
- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'art. 2545 del Codice Civile;
- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma dell'art. 2545 sexies del Codice Civile.

4. Destinazione degli Utili

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili netti di gestione, seguendo i seguenti criteri e destinazioni:

a) la quota obbligatoria prevista dalla legge alla Riserva Legale, qualunque ne sia l'ammontare, ed al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla Legge n. 59/92;

b) una quota facoltativa:

- all'eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei

limiti ed alle condizioni previsti dalla legislazione vigente, per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie previste;

- ad eventuali dividendi, in misura non superiore al limite stabilito dalla normativa vigente per il mantenimento del requisito della mutualità prevalente;

- alla eventuale remunerazione del capitale sociale dei soci sovventori e degli strumenti finanziari, emessi a norma di legge e del presente statuto; un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori ai sensi e nei limiti dell'art.7 della L.59/1992.

5. L'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione o all'incremento di un Fondo di Riserva Straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento della società ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.

6. Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, l'assemblea che approva il bilancio può sempre deliberare di destinare gli utili alla Riserva Legale, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25

(Ristorni)

1. Nella redazione del progetto del bilancio di esercizio, l'Organo Amministrativo può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, e nella ripartizione dei ristorni, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

2. L'attribuzione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi fra la Cooperativa ed il socio cooperatore, secondo quanto previsto in apposito Regolamento da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo e da

approvarsi da parte dell'assemblea, sulla base dei seguenti criteri:

- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- la qualifica / professionalità;
- i compensi erogati;
- il tempo di permanenza nella società;
- la tipologia del rapporto di lavoro;
- la produttività.

3. I ristori potranno essere attribuiti ai soci lavoratori attraverso una o più delle seguenti modalità:

- erogazione diretta;
- emissione di nuove azioni in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 del c.c.;
- mediante l'emissione di strumenti finanziari.

4. Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

5. I ristori, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

TITOLO VI

ASSEMBLEA

Art. 26

(Assemblea)

1. L'assemblea viene convocata, sia in prima che in seconda convocazione, dall'Organo Amministrativo anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata, inviata al domicilio di ciascun socio, quale risultante dal Libro Soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

2. In alternativa, l'assemblea può essere convocata utilizzando uno o più dei modi seguenti:

- mediante avviso scritto consegnato a mano personalmente al socio, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza,
- mediante avviso scritto comunicato al socio tramite telefax o posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza, al numero del telefax ricevente o all'indirizzo di posta elettronica indicati dal singolo socio.

3. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

La seconda convocazione deve essere fissata per un giorno diverso da quello della prima.

4. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano, anche per rappresentanza, i soci titolari dell'intero capitale sociale, e partecipa la maggioranza dei

componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti.

Art. 27

(Funzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i termini prescritti dalla legge per l'approvazione del bilancio e:

- a) approva il bilancio, delibera sulla destinazione degli utili e sulla ripartizione dei ristorni;
- b) delibera sull'emissione di azioni destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla scelta della struttura ed alla nomina dell'Organo Amministrativo, nonché, facoltativamente, del Presidente e di uno o più Vice-Presidenti, in caso di Consiglio d'Amministrazione;
- d) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere ad Amministratori, Sindaci e Revisore;
- f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto;
- g) approva i regolamenti interni;
- h) delibera sulla responsabilità di Amministratori e Sindaci;
- i) delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- m) delibera sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di svolgimento della liquidazione;
- n) delibera, all'occorrenza, l'eventuale stato di crisi aziendale;
- o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

2. L'Assemblea può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci, che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

3. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque entro venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per

argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, solo su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 28

(Quorum)

1. Quorum costitutivi

L'assemblea è regolarmente costituita:

- a) in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

2. Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per le delibere relative alle nomine alle cariche sociali, le quali possono essere assunte anche a maggioranza relativa.

Art. 29

(Voto)

1. Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della partecipazione sottoscritta.

2. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero di azioni possedute.

Per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica quanto specificamente prescritto nel presente statuto.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 20.

3. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno il diritto di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

La delega non può essere conferita con il nome del delegato in bianco e per più di un'assemblea e non può essere attribuita a soci che rivestano cariche sociali.

Ciascun socio può rappresentare in assemblea sino ad un massimo di tre soci.

4. La rappresentanza deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale, che dovrà essere acquisita e conservata, in originale, tra gli atti della società.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Art. 30

(Votazioni)

1. Per le votazioni si procede normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

2. Il voto deve sempre essere espresso con modalità tali da

consentire l'individuazione dei soci dissenzienti e astenuti.

Art. 31

(Presidenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione: in caso di loro assenza o impedimento, essa è presieduta dalla persona designata dai presenti, a maggioranza. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento di essa ed accertare i risultati delle votazioni.
2. Salvo il caso in cui sia presente un notaio, l'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 32

(Amministrazione)

1. L'Amministrazione della Società è affidata ad un Organo Collegiale formato da un numero di membri compreso da tre a undici, nel numero concretamente determinato dall'assemblea prima dell'elezione.
2. La maggioranza dei componenti il Consiglio d'Amministrazione devono essere scelti tra i soci cooperatori. Il Consiglio d'Amministrazione elegge, tra i suoi componenti, il Presidente ed un Vice presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea.
3. L'Organo Amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e può essere rieletto.
4. La revoca degli amministratori, o di alcuno di essi, può essere deliberata in ogni tempo, senza necessità di motivazione, anche in assenza di giusta causa ed anche nel caso di nomina a tempo determinato.
5. Agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

Art. 33

(Compiti dell'Organo Amministrativo)

1. L'Organo Amministrativo è investito del potere di gestione della società. L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie indicate dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

2. Almeno ogni 180 (centottanta) giorni, i delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34

(Convocazioni e deliberazioni)

1. Il Consiglio d'Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario od opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri o, se nominato, dall'Organo di Controllo.

2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi se nominati, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

La spedizione deve avvenire con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire ai soci una tempestiva informazione.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso da recapitarsi almeno due giorni prima, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Nel caso di ricorso al telefax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo, l'avviso dovrà essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati preventivamente ed espressamente comunicati dai singoli amministratori, e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

3. Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri ed i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato.

4. Il Consiglio d'Amministrazione, delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le modalità di espressione del voto sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti: deve, in ogni caso, essere consentita l'individuazione di coloro che esprimono voti contrari o che si astengono.

5. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

6. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni deve essere tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

7. Il verbale deve indicare e contenere:

- a) la data dell'adunanza;
- b) l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni;
- d) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- e) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 35

(Cessazione dalla carica e reintegrazione del Consiglio)

1. Qualora cessino dalla carica uno o più amministratori, gli altri devono provvedere a sostituirli, con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

2. Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, dovrà essere convocata, nel più breve tempo possibile, l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.

3. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Organo di Controllo, se nominato, può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione e deve convocare senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

In tale ultimo caso, in mancanza dell'Organo di Controllo, l'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo potrà essere convocata anche per iniziativa di un singolo socio.

4. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo viene ricostituito.

Art. 36

(Compensi agli Amministratori)

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni e, con delibera assembleare, possono essere loro attribuiti:

- un emolumento annuo complessivo;
- un'indennità di fine rapporto, da costituirsi tramite periodici accantonamenti o tramite sistemi assicurativi o previdenziali.

2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 37

(Rappresentanza)

1. La rappresentanza generale della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, al Vice

Presidente ed agli Amministratori Delegati, in via tra loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito nella delibera di nomina.

Al Vice Presidente è attribuito il potere di sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza, impedimento o "vacatio".

2. Previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, possono essere nominati Direttori, Istitutori o Procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

TITOLO VIII

CONTROLLO LEGALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 38

(Norme generali)

1. L'assemblea dei soci nomina l'organo di controllo, qualora si verificano i presupposti previsti dall'art. 2477, comma 3, c.c., nonché quando la Società emette strumenti finanziari non partecipativi o facoltativamente, qualora lo ritenga opportuno.

2. Per la composizione ed il funzionamento dell'organo di controllo si applicano le norme in tema di Collegio Sindacale dettate in materia di Società per Azioni, alle quali, pertanto si rinvia.

3. L'Organo di Controllo può svolgere anche compiti di revisione legale dei conti se la Società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

E' fatta comunque salva la possibilità, per la Società, di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore o ad una società di revisione, secondo quanto disposto dall'assemblea dei soci.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 39

(Clausola compromissoria)

Salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono devolute alla cognizione di arbitri irrituali, nominati come in appresso, tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che:

- a) insorgano tra soci o tra soci e Società, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) vertano sulla validità delle delibere assunte da un organo della società, comprese quelle di esclusione di un socio;
- c) siano promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, o nei loro confronti.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco e Liquidatore deve contenere l'espressa accettazione della presente clausola compromissoria.

L'applicazione della presente clausola compromissoria si estende a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

Art. 40

(Arbitri e procedimento)

1. Ai fini della determinazione del valore della controversia, si tiene conto dell'istanza di nomina presentata per l'arbitrato e si applicano i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
2. La domanda di arbitrato è depositata presso il Registro delle Imprese, è accessibile ai soci e deve essere comunicata alla società.
L'istanza di nomina deve essere effettuata con lettera raccomandata A.R., spedita entro il termine di decadenza di 15 (quindici) giorni dalla data del deposito della domanda presso il Registro delle Imprese.
3. La competenza per la nomina spetta alla Camera Arbitrale promossa dalla Cooperazione.
In difetto di designazione, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, la competenza per la nomina spetta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della cooperativa, su istanza della parte più diligente.
4. Gli Arbitri:
 - a) sono in numero di:
 - uno, per le controversie di valore pari o inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero);
 - tre, per le altre controversie;
 - b) sono scelti tra gli esperti di diritto e del settore.
5. Nello svolgimento dell'arbitrato può essere omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.
6. La decisione è assunta secondo diritto.
Fatte salve le eccezioni previste dall'art. 36 del D. Lgs. n. 5/2003, le parti in lite possono concordemente autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o con lodo non impugnabile.
7. La decisione deve essere assunta nel termine di 90 (novanta) giorni dall'accettazione della nomina, nel caso di arbitro unico, o dall'ultima delle accettazioni, nel caso di formazione di un Collegio.
Il termine per l'assunzione della decisione può essere prorogato per non più di una volta, e per non più di 180 (centottanta) giorni, quando debbono essere assunti mezzi di prova o in ogni altro caso in cui, a giudizio dell'arbitro o del Collegio, la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
La decisione deve contenere i criteri di ripartizione delle spese dell'arbitrato.
8. La mancata esecuzione della decisione della controversia costituisce causa di esclusione del socio.
9. Le spese per l'arbitrato sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

TITOLO X

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 41

(Scioglimento anticipato)

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. Il suo scioglimento anticipato volontario è deliberato dall'Assemblea.
3. Il verificarsi di una causa di scioglimento deve essere accertato, senza indugio, dall'Organo Amministrativo, che deve procedere agli adempimenti di legge e, se del caso, deve convocare l'assemblea dei soci affinché deliberi in materia di:
 - nomina del o dei liquidatori;
 - regole di funzionamento, in caso di pluralità di liquidatori;
 - criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - poteri dei liquidatori, con particolare riferimento alla cessione dell'azienda sociale o di rami di essa, o di singoli beni o diritti o blocchi di essi;
 - atti necessari per la conservazione del valore dell'azienda, compreso l'esercizio provvisorio dell'impresa attraverso di essa o di suoi rami.
4. In assenza di delibera sulla nomina dei liquidatori o sulle modalità della liquidazione, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento costituiscono l'organo amministrativo, e le sue regole di funzionamento e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della società: in tali casi si applica l'art. 2489 C.C.

Art. 42

(Devoluzione del patrimonio finale)

- In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 24, lettera b), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
 - a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo. 24, lettera b), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti.
 - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43

(Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e i

rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'art.6 della L. 142/2001, può predisporre appositi regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, con la maggioranza assoluta dei soci partecipanti al voto.

I Regolamenti potranno disciplinare il funzionamento e le mansioni di eventuali Comitati Tecnici.

Art. 44

(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori devono documentare la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 C.C. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 C.C..

Art. 45

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società cooperative, in particolare quella delle cooperative sociali e quella in materia di Impresa Sociale di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, numero 112 e le norme sulla Società per Azioni.

§

3. Con decorrenza dall'ultima delle iscrizioni previste di cui all'art.2504 c.c. cessano inoltre tutte le cariche sociali della società incorporata e salvi i limiti di legge, tutte le procure rilasciate da queste società incorporata, mentre è confermata l'attuale composizione dell'organo

amministrativo della società incorporante e il revisore unico sino alla scadenza prevista all'atto della nomina.

La "NUOVI VICINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE" in persona del suo legale rappresentante è autorizzata a compiere in ogni tempo e sede e senza necessità di ulteriori consensi, ogni atto o formalità necessaria od opportuna allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale della società incorporata e subentra di diritto in ogni rapporto attivo e passivo di quest'ultima, a norma di legge e del presente atto.

Ogni persona, ente, società od ufficio, sia pubblico che privato resta pertanto sin d'ora autorizzato a trasferire tutti gli atti, depositi, polizze, contratti, brevetti, marchi, modelli di utilità, licenze e concessioni di qualsiasi tipo, conti attivi e passivi di ogni natura e data attualmente intestati alla società incorporata alla "NUOVI VICINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE" con ampio esonero da ogni responsabilità al riguardo.

- - - Il presente atto di fusione verrà depositato presso il Registro delle Imprese del luogo dove sono poste le sedi delle società partecipanti alla fusione, a cura del Notaio rogante entro 30 (trenta) giorni da oggi. Il deposito relativo alla società incorporante sarà effettuato nel rispetto dell'ultimo comma dell'art.2504 c.c. e non potrà precedere quello relativo alla società incorporata.

- - - I comparenti nella loro qualità dichiarano che la società incorporata "ABITAMONDO COOPERATIVA SOCIALE" non è titolare di beni immobili o mobili registrati da volturare a seguito della presente operazione di fusione.

- - - Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società "NUOVI VICINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE".

- - - Ai fini della percezione dell'onorario notarile si dichiara che l'ammontare del capitale sociale e delle riserve della società incorporata ammonta ad Euro 27.456,00 (ventisette milaquattrocentocinquantesi virgola zero zero).

I comparenti nella loro qualità autorizzano il Notaio rogante al "trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere a doveri di legge e per esigenze organizzative del suo ufficio dichiarando di aver ricevuto dal medesimo l'informativa ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono nei nove fogli di cui consta, essendo le ore undici e venti dattiloscritto da persona di mia fiducia in trentaquattro pagine per intero e parte di questa

trentacinquesima sin qui.

F.to Ivana Latrofa

F.to Andrea Castellarin

F.to Cristiano Jus (L.S.)

ATTO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DI
PORDENONE NEI TERMINI DI LEGGE.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22
DEL D.LGS. N. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO
IMPRESE, IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE.